

Gli Ermellini specificano cosa occorre per la sussistenza del reato fraudolento documentale

Bancarotta con prove rafforzate

La mancanza di scritture contabili da sola non è sufficiente

Pagina a cura

DI STEFANO LOCONTE E
GIULIA MARIA MENTASTI

Per la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, la sola mancanza delle scritture contabili non basta. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 42856 del 19 ottobre scorso, con cui la quinta sezione penale ha annullato la sentenza di condanna in quanto i giudici d'appello avevano dedotto la configurabilità del dolo specifico in capo all'ex amministratore della società fallita unicamente sulla base della mancanza delle scritture contabili, senza svolgere alcuna ulteriore indagine che consentisse di ricondurre tale dato oggettivo a una specifica scelta dolosa dell'imputato.

Il caso. La Corte di appello di Campobasso aveva riformato parzialmente in senso favorevole all'imputato, ex amministratore di una srl, la sentenza del tribunale che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in relazione all'intervenuto fallimento della società. In particolare, in grado di appello era stata esclusa l'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale relativa alla vendita delle quote sociali della società fallita a prezzo vile in favore di un prestanome, mutandone, al contempo, la sede legale, la denominazione e i patti sociali, sul presupposto che non possono costituire oggetto di distrazione le quote sociali appartenenti ai singoli soci, prescindendo dalla natura fittizia della cessione, posto che solo i beni della società, e non i beni dei soci, possono essere oggetto di distrazione. Aveva trovato, invece, conferma l'ipotesi di bancarotta fraudolenta non avendo l'imputato fornito alcuna prova in ordine alla consegna da parte sua dei libri contabili societari, in uno con il loro mancato rinvenimento.

I ricorsi per Cassazione. Avverso la sentenza, di cui chiedeva l'annullamento, aveva proposto ricorso per cassazione l'imputato, difettando a suo avviso tanto la prova dell'occultamento, della distrazione o della sottrazione delle scritture contabili, quanto quella del dolo, ovvero dello scopo di procurare profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori, senza tacere che l'imputato aveva consegnato le scritture contabili al nuovo amministratore. In subordine il ricorrente chiedeva che il reato fosse derubricato in quello di

I principi e i precedenti	
La prova da fornire	Come chiarito da Cass. pen., n. 42856/2023, che richiama la n. 55740/2017, in tema di bancarotta fraudolenta documentale è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante
Il dolo specifico	Come chiarito inoltre da Cass. pen., n. 42856/2023, che richiama la n. 18320/2019, integra il reato di bancarotta fraudolenta e non di quello di bancarotta semplice l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione (dolo specifico) è quello di recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali
Le fattispecie alternative	Come chiarito ancora da Cass. pen., n. 42856/2023, che richiama la n. 26379/2019, la bancarotta fraudolenta documentale prevede due fattispecie alternative: <ul style="list-style-type: none"> • quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che consiste nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori • e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico

bancarotta documentale semplice e l'improcedibilità per avvenuta prescrizione. Conforme a quest'ultima richiesta era il ricorso del sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, che al contempo sosteneva l'inammissibilità della impugnazione avanzata dal procuratore generale presso la Corte d'Appello, il quale avallava invece le argomentazioni della sentenza di primo grado.

La bancarotta fraudolenta per distrazione. La Cassazione, nel pronunciarsi sui ricorsi, ha ritenuto quello del procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello inammissibile, avendo la Corte territoriale fatto puntuale applicazione di principi da tempo affermati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili della società fallita, con la conseguenza che non possono costituire oggetto di distrazione le quote sociali appartenenti ai singoli soci, a prescindere dalla natura fittizia o meno della loro cessione (cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 12949/2020, e n. 26542/2014).

La bancarotta fraudolenta documentale. Quanto

invece agli altri ricorsi, la Suprema corte ha valutato la motivazione della sentenza effettivamente carente sotto il profilo della ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale in addebito.

Ha infatti ricordato l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, per cui integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale, e non di quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 18320/2019). In una serie di recenti arresti, condivisi nella pronuncia in commento, si è inoltre precisato che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza come predetto è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma e alternativa rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che pre-

suppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 26379/2019 e n. 33114/2020).

L'accertamento del dolo specifico. La Suprema corte ha in più occasioni osservato che gli elementi dai quali desumere la sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale "specifico" e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale "generica" non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenuta degli stessi in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventi fenomenici, dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato. Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado di illuminare la motivazione sottesa ai menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel

caso della bancarotta fraudolenta documentale generica. Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievo fondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa (cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 2228/2022 e n. 33114/2020).

La decisione della Suprema

Gli elementi da cui desumere la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili

ma corte. Calato nel caso di specie, ad avviso della Cassazione tale profilo risultava del tutto trascurato nella motivazione della sentenza di secondo grado. La Corte territoriale, infatti, aveva giustamente dato atto della omessa consegna e del mancato rinvenimento delle scritture contabili della srl relative al periodo in cui il ricorrente aveva svolto le funzioni di amministratore della società, senza che questi avesse fornito alcuna valida giustificazione sull'assenza di tale documentazione; il giudice di secondo grado aveva così correttamente applicato il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (cfr. Cass. pen., Sez. V, n. 55740/2017).

La Corte d'appello, tuttavia, aveva dedotto la configurabilità del dolo specifico in capo a quest'ultimo unicamente sulla base dell'oggettiva mancanza delle scritture contabili, senza svolgere alcuna ulteriore indagine che consentisse di ricondurre tale dato oggettivo a una specifica scelta dolosa dell'amministratore. La Suprema corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente alla bancarotta fraudolenta documentale e rinviato per nuovo esame sul punto alla Corte d'appello, al fine di colmare la lacuna motivazionale.